



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa della senatrice MUNERATO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2013**

Deleghe al Governo per l’adozione di disposizioni per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese in materia di prevenzione degli incendi e degli infortuni sul lavoro nonché di protezione dei dati personali

ONOREVOLI SENATORI. - Il sistema della piccola e media impresa, che notoriamente costituisce l'ossatura della nostra economia, chiede con sempre maggiore insistenza al legislatore di realizzare una significativa semplificazione nella selva degli adempimenti che la legislazione vigente impone agli operatori economici. I costi di questi adempimenti burocratici, oltre a incidere pesantemente sulla competitività delle nostre piccole e medie aziende, costituiscono, com'è noto, un pesante freno all'intrapresa economica privata e comportano, in ultima analisi, un *handicap* per quanti intendono avviare piccole attività commerciali o artigiane.

Se è infatti indubitabile che il Governo attuale abbia adottato molti provvedimenti di semplificazione sul piano sia legislativo che amministrativo anche in settori investiti dalla presente proposta - ci si limita a ricordare, tra gli interventi più recenti, le semplificazioni contenute nel decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, in materia di *privacy* - resta da considerare che gli adempimenti burocratici hanno un'incidenza più pesante per le imprese con un numero di addetti ridotto. Per tali

aziende, infatti, risulta difficile e oneroso destinare, nella propria struttura interna, personale dedicato ad assolvere agli innumerevoli adempimenti previsti da normative che incidono sui più disparati settori, che vanno dalle norme di igiene a quelle sulla sicurezza o sulla *privacy*. L'assolvimento di questi obblighi attraverso professionisti esterni o associazioni di categoria comporta, d'altra parte, costi significativi, oltre ad alimentare un circolo vizioso.

Per tali ragioni, il presente disegno di legge intende attribuire al Governo una delega per la semplificazione delle normative antincendio, anti-infortunistica e in materia di *privacy*, disponendo in particolare un alligierimento per le imprese con meno di venti addetti (cinquanta addetti per la normativa sulla *privacy*) degli adempimenti da esse previsti. Il disegno di legge contiene, infine, una disposizione che prevede che gli adempimenti burocratici previsti dalle discipline in materia antincendio, anti-infortunistica e di tutela della *privacy* siano sostituiti da autocertificazioni per le imprese con un numero di addetti non superiore a cinque.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Delega al Governo per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese in materia di prevenzione degli incendi)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese in materia di prevenzione degli incendi sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese;
- b) semplificazione degli adempimenti burocratici;
- c) estensione dell'autocertificazione;
- d) esclusione dalla disciplina vincolistica delle aziende con meno di venti addetti.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

## Art. 2.

*(Delega al Governo per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

- a) riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese;
- b) semplificazione degli adempimenti burocratici;
- c) estensione dell'autocertificazione;
- d) esclusione dalla disciplina vincolistica delle aziende con meno di venti addetti.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

## Art. 3.

*(Delega al Governo per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese in materia di protezione dei dati personali)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese in materia di protezione dei dati personali sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese;
- b) semplificazione degli adempimenti burocratici;
- c) estensione dell'autocertificazione;
- d) esclusione dalla disciplina vincolistica delle aziende con meno di cinquanta addetti.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione dei pareri, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

## Art. 4.

*(Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese con un numero di addetti non superiore a cinque)*

1. Gli adempimenti burocratici a carico delle imprese previsti in materia di prevenzione degli incendi e degli infortuni sul lavoro nonché di protezione dei dati personali sono sostituiti da autocertificazioni per le imprese con un numero di addetti non superiore a cinque. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di esecuzione di tali autocertificazioni.



